



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1364

Misure fiscali per fronteggiare la crisi del settore automobilistico

18/12/2022 - 03:04

Indice

1. DDL S. 1364 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1364	4

1. DDL S. 1364 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1364
XVIII Legislatura

Misure fiscali per fronteggiare la crisi del settore automobilistico

Iter

1 agosto 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1364

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Andrea de Bertoldi](#) ([Fdi](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **26 giugno 2019**; annunciato nella seduta n. 126 del 26 giugno 2019.

Classificazione TESEO

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA , AGEVOLAZIONI FISCALI

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), ONERI DEDUCIBILI (Artt.1, 2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 2)

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 1 agosto 2019.

Annuncio nella seduta n. 141 del 1 agosto 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1364

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1364

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE BERTOLDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2019

Misure fiscali per fronteggiare la crisi del settore automobilistico

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge nasce dalla convinzione di come sia indispensabile, attualmente, rivedere la fiscalità del settore delle *automotive*, i cui effetti derivanti dall'attuale disciplina si ripercuotono sulle scelte di acquisto da parte di imprese, professionisti e famiglie. Nel nostro Paese, la percentuale di deducibilità dal reddito imponibile per le auto utilizzate da imprese e professioni è limitata al 20 per cento, mentre nei principali Paesi dell'Unione europea tali aliquote arrivano al 100 per cento. Al riguardo, occorre anche evidenziare come l'attuale disciplina italiana in materia di detraibilità fiscale prevede che l'IVA (l'imposta sul valore aggiunto) sia detraibile solo al 40 per cento, a differenza degli altri Paesi dell'Unione europea, in cui tale beneficio è previsto invece integralmente. Inoltre, la duplicazione d'imposta che subiscono i concessionari di automobili, e più in generale gli intermediari, quando acquistano un'autovettura usata da un soggetto che ha detratto l'IVA parzialmente (il 40 per cento) non è oggettivamente sostenibile, in quanto penalizza finanziariamente e ingiustamente le aziende italiane. Risulta pertanto indispensabile un intervento legislativo in grado di allineare l'Italia agli altri Paesi dell'Unione europea, innalzando quindi al 100 per cento la detrazione dell'IVA, al fine di favorire la sostituzione dei veicoli più inquinanti, facendo emergere, al contempo, la base imponibile connessa alle attività del *post-vendita* e quindi un parco circolante con sistemi di sicurezza attiva e passiva adeguati. Così come, al contempo, appare altresì necessario intervenire nell'ambito della deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto di una vettura di nuova immatricolazione, nella convinzione che tali misure di agevolazione fiscale possono determinare una svolta positiva, per interrompere la fase di crisi del settore automobilistico, in corso da tempo, e migliorare anche i livelli ambientali. Al riguardo occorre altresì rilevare come le recenti misure introdotte dalla legge di bilancio 2019 hanno oggettivamente penalizzato il settore delle *automotive*, già fortemente in crisi da anni, nonostante una timida ripresa registrata nel recente passato. In tale ambito, l'iniziativa legislativa s'inserisce, pertanto, nel quadro generale economico, che evidenzia non soltanto un ristagno della domanda, ma anche profondi interrogativi sui comportamenti dei consumatori, di fronte alla transizione tecnologica verso l'elettrico. Pertanto, consentire la detraibilità totale ai fini IVA per i nuovi acquisti di veicoli stradali, in coerenza con quanto previsto dai principali Paesi europei, non potrà che determinare effetti positivi derivanti dalla sostituzione del parco auto nazionale, con veicoli più moderni, più sicuri e meno inquinanti, sostenendo, al contempo, il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale, indubbiamente sfavorevole. Nello stesso tempo, introdurre una misura agevolativa che interviene sulla deducibilità per coloro che acquistano un'automobile nuova, elevando fino ad un massimo del 50 per cento la percentuale, non potrà che giovare anch'essa, per l'intero comparto, quantomeno per fronteggiare il peso negativo dei disincentivi introdotti dal Governo nell'ultima manovra economica. Il mercato dell'auto, vale la pena di ricordarlo, rappresenta il settore industriale trainante in gran parte dell'Europa. Pertanto gli effetti depressivi che gravano sul comparto, causati come detto dalle recenti decisioni politiche, rischiano di accrescere la situazione di crisi nei confronti del settore il cui indotto formidabile garantisce occupazione a milioni di lavoratori. In tale

scenario, le misure indicate dalla presente iniziativa legislativa s'inseriscono nel contesto attuale, nella certezza che il nostro Paese, in cui la tassazione sulle automobili risulta fra le più alte a livello mondiale, la sostituzione del parco circolante necessita di interventi fiscali di sostegno, come quelli indicati dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese)

1. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di 300 milioni di euro per il triennio 2019-2021, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Art. 2.

(Innalzamento dei limiti di deduzione delle spese per l'acquisto di un'autovettura di nuova immatricolazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina sui limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni per i soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i limiti di deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura di nuova immatricolazione sono elevati fino ad un massimo del 50 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

